

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DELL'AREA MARINA PROTETTA "ISOLE TREMITI"
(ex Articolo 28, comma 5, Legge 31 dicembre 1982, n. 979)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione, la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta "Isole Tremiti", come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale istitutivo del 14 luglio 1989, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo, nonché della pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale, in quanto applicabile.
2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono le misure di conservazione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT 9110011 "Isole Tremiti" e della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 9110040 per le parti ricadenti all'interno del territorio dell'area marina protetta.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a) *«accesso»*, l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
 - b) *«acquacoltura»*, l'insieme delle pratiche volte alla produzione d'individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
 - c) *«acque di sentina»*, sono le acque a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori delle unità nautiche dove sono entrate in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti;
 - d) *«ancoraggio»*, l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità nautiche, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
 - e) *«assetto dislocante»*, navigazione entro la velocità critica dell'unità navale, con una rilevante parte di scafo sommersa rispetto alla superficie del mare;
 - f) *«balneazione»*, l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti (*snorkeling*) e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
 - g) *«boe di stazionamento»*, punti adibiti alla sola sosta temporanea delle unità da diporto, ai gavitelli ancorati al fondale, opportunamente segnalati;
 - h) *«brevetto subacqueo»*, attestato di addestramento rilasciato, previo superamento di un relativo corso teorico-pratico, da un istruttore subacqueo a sua volta in tal senso abilitato da federazione o agenzia didattica riconosciuta;
 - i) *«campi ormeggio»*, aree adibite alla sosta delle unità nautiche, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione,

anche detti campi boe;

- j) *«capacità di carico»*, capacità portante dell'ambiente ovvero la capacità di uno o più ambienti e delle sue risorse di sostenere un certo numero di fattori limitanti del territorio;
- k) *«centri di immersione»*, operatori economici così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera p) e dall'art. 45, comma 2, del d.lgs 50/2016, in regola con i requisiti previdenziali e assicurativi, che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate subacquee e in apnea, addestramento, con personale abilitato allo scopo (guida e istruttore subacqueo);
- l) *«didattica subacquea»*, le attività finalizzate all'apprendimento delle tecniche di immersione subacquea e dei metodi di utilizzo della relativa attrezzatura, con o senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori) al fine di rilascio del brevetto relativo, nel rispetto della sicurezza in base alle normative vigenti;
- m) *«guida subacquea»*, il soggetto in possesso del brevetto di grado minimo «dive master» o titolo equipollente rilasciato da federazione o agenzia didattica nazionale o internazionale che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna in immersioni subacquee persone singole o gruppi di persone in possesso di brevetto e assiste professionalmente l'istruttore subacqueo;
- n) *«imbarcazione»*, qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
- o) *«immersione subacquea»*, l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), anche con l'utilizzo di unità da diporto adibite allo scopo, svolte senza la conduzione di guide o istruttori afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
- p) *«immersione in apnea»*, le attività ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori, anche con l'utilizzo di unità da diporto adibite allo scopo, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, anche su bassi fondali;
- q) *«istruttore subacqueo»*, il soggetto in possesso di corrispondente brevetto rilasciato da federazione o agenzia didattica riconosciuta che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e/o insegna professionalmente a persone singole e a gruppi di persone le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
- r) *«liquami di scolo (acque nere o grigie)»*, sono le acque di scarico, nere e grigie, provenienti dai vari servizi (bagni, cucine, etc.) di bordo delle unità nautica;
- s) *«locazione di unità da diporto»*, il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
- t) *«Ministero»*, il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- u) *«misure di premialità ambientale»*, disposizioni differenziate ed incentivi, finalizzati alla promozione delle attività che implicano, quali titoli di preferenza, un minor impatto ambientale, quali preferenzialità nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, tariffe ridotte o equiparate ai residenti, utili alla migliore tutela ambientale;
- v) *«monitoraggio»*, attività di raccolta dati e di elaborazione di indicatori appropriati volti a misurare l'efficacia e l'efficienza delle misure previste dal regolamento;
- w) *«natante»*, qualsiasi unità da diporto come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 171 del 2005

- x) *«nave da diporto»*, ogni unità come definita dall'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo n. 171 del 2005;
- y) *«navigazione»*, il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- z) *«noleggio di unità da diporto»*, il contratto con il quale una delle parti, si obbliga, in corrispettivo del nolo pattuito, a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto, per un determinato periodo di tempo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, così come definito ai sensi del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
- aa) *«ormeggio»*, l'insieme delle operazioni per assicurare le unità nautiche a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero, a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o boe di ormeggio;
- bb) *«pescaturismo»*, l'attività di pesca professionale svolta con l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) del d.lgs. 9 gennaio 2012, n.4;
- cc) *«pesca professionale»*, è l'attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca, come indicato nel d.lgs. n. 4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche, relativo al Riassetto della pesca;
- dd) *«pesca ricreativa»*, la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- ee) *«pesca sportiva»*, la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- ff) *«pesca subacquea»*, l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva/ricreativa, esercitata in immersione per la raccolta e/o cattura di organismi acquatici;
- gg) *«piccola pesca costiera»*, l'attività di pesca, praticata esclusivamente da unità di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa), con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, compatibilmente a quanto disposto dal regolamento UE n. 1380/2013 del parlamento europeo e del consiglio, relativo alla politica comune della pesca, nonché le modifiche apportate alla politica comune della pesca con il regolamento UE 812/2015 del parlamento europeo e del consiglio del 20 maggio 2015;
- hh) *«residente»*, la persona fisica iscritta all'anagrafe del comune ricadente nell'area marina protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nel comune ricadente nell'area marina protetta; fra quest'ultime, ai fini delle attività di cui al presente regolamento, si considerano residenti le persone giuridiche il cui capitale sia detenuto almeno per il 75% dai residenti nel medesimo comune;
- ii) *«ripopolamento attivo»*, l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti a un'entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- jj) *«rifiuti prodotti dalla nave»*, i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione

dell'allegato V della Marpol 73/78;

- kk) «*scarico idrico*», qualunque rilascio di qualunque genere e misura di materiali liquidi anche se individuato in specifici regimi autorizzativi nell'ambito della normativa vigente in materia di acque;
- ll) «*seawatching*», le attività professionali di snorkeling guidato svolte, da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, o da guide escursionistiche con abilitazione al salvamento, anche con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino in superficie;
- mm) «*sito di immersione*», il luogo individuato da apposito gavitello d'ormeggio, in cui si svolgono le attività di immersioni/apnea e visite guidate subacquee/didattica subacquea;
- nn) «*transito*», il passaggio delle unità nautiche all'interno dell'area marina protetta;
- oo) «*trasporto passeggeri*», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità nautiche adibite e abilitate, secondo la normativa vigente, al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- pp) «*unità da diporto*», ogni costruzione come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 171 del 2005;
- qq) «*unità da pesca o peschereccio*», definita dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, e destinata all'attività di pesca professionale ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 9 gennaio 2012 n. 4;
- rr) «*unità nautica*», ogni nave come definita dall'art. 136 del codice della navigazione, motoscafo, galleggiante, unità da diporto (come definita alla lettera pp), unità da pesca (come definita alla lettera qq), ed in generale ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;
- ss) «*visite guidate*», le attività professionali di accompagnamento svolte da guide turistiche, guide ambientali-escursionistiche e guide turistiche sportive, iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- tt) «*visite guidate subacquee*», le attività professionali svolte da guide o istruttori subacquei afferenti ai centri d'immersione autorizzati dal soggetto gestore, anche con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo per l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, mediante l'uso di autorespiratori;
- uu) «*whale-watching*», l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;
- vv) «*zonazione*», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3 – Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'Area marina protetta

1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione e le attività non consentite dell'area marina protetta "Isole Tremiti", come previste dagli articoli 3 e 4 del decreto istitutivo del 14 luglio 1989.
2. Sono vietate tutte le attività che possono arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente anche dove non espressamente evidenziato nei singoli articoli del presente regolamento. In particolare, per qualsiasi attività, è vietato lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi in mare o dalla costa.
3. Nell'area marina protetta sono vietati, la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili

adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda ai sensi del decreto interministeriale 2 marzo 2012.

Articolo 4 - Tutela della biodiversità

1. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali, sia terrestri che marine, all'interno del territorio dell'area marina protetta, oltre a quanto stabilito dagli obiettivi e dalle misure di conservazione dei piani di gestione dei siti natura 2000 in esso ricadenti, non è consentito:
 - a) l'accesso degli animali da compagnia, al di fuori delle aree appositamente individuate e regolamentate secondo le vigenti ordinanze regionali e/o altre disposizioni emanate dalle autorità competenti in materia, fatti salvi i cani addestrati al salvataggio e i cani da accompagnamento per i non vedenti;
 - b) la raccolta, anche a scopo ludico, di qualsiasi specie animale e vegetale, se non nelle modalità previste negli specifici articoli, del presente regolamento, relativi alla pesca professionale, pescaturismo, pesca sportiva e ricreativa e ricerca scientifica;
 - c) la raccolta di piante ed animali, e di parti di esse, se non nell'ambito di attività di ricerca scientifica debitamente autorizzate e/o nell'ambito di azioni controllate di rimozione ed eradicazione di specie alloctone, appositamente programmate e autorizzate dal soggetto gestore;
 - d) la raccolta di conchiglie e di sabbia e l'asportazione di porzioni di roccia di qualsiasi dimensione, se non nell'ambito di attività di ricerca scientifica e attività didattiche e di divulgazione, debitamente autorizzate;
 - e) qualsiasi forma di danneggiamento che deturpi le componenti biologiche e geologiche;
 - f) l'introduzione, la piantumazione e la coltivazione nelle aree in concessione e nei contesti insulari di qualsiasi pianta alloctona appartenente alle specie aliene maggiormente invasive. Il soggetto gestore, con successivo provvedimento, previa approvazione del ministero, redige e aggiorna un apposito elenco delle specie vietate e ne favorisce la diffusione.
2. In caso di avvistamento di animali in difficoltà non è consentito recuperare e/o manipolare gli stessi, ma è fatto obbligo di contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta e gli organi istituzionali preposti alla tutela e alla salvaguardia della fauna selvatica.
3. Nell'area marina protetta è vietato, inoltre, ogni disturbo all'ambiente quale ad esempio l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non con volume strettamente indispensabile alle attività consentite (max 55-60 decibel).
4. Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti delle unità nautiche e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in banchina e la gestione dei rifiuti prodotti, devono essere svolti secondo il "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico" vigente, redatto dalla capitaneria di porto competente per il territorio, o in alternativa dalle ordinanze emanate dalla stessa.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Articolo 5 – Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta Isole Tremiti è affidata all'ente parco nazionale del Gargano, soggetto gestore individuato ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche.
2. Gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta, a cui deve attenersi il soggetto gestore, sono definiti dalla apposita convenzione stipulata tra il ministero e il soggetto gestore, a cui si rimanda.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 dicembre 2007, al soggetto gestore è affidata altresì la gestione della ZPS e della ZSC per le parti ricadenti nell'area marina protetta, intendendo per gestione tutte le attività tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti siti Natura 2000.
4. Il soggetto gestore, in quanto gestore della ZPS e della ZSC:
 - a) contribuisce all'attività di reporting di competenza regionale ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla direttiva 92/43 "Habitat";
 - b) effettua, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla direttiva 147/2009/CE.
5. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, in particolare per le disposizioni specifiche che ne disciplinano la regolamentazione, il soggetto gestore predisponde un disciplinare integrativo, al presente regolamento di validità annuale, contenenti le norme di dettaglio necessarie, da sottoporre al ministero per il rilascio del nulla osta alla sua applicazione.

Articolo 6 – Direttore/Responsabile dell'Area marina protetta

1. Il direttore/responsabile è individuato e nominato dal soggetto gestore, tra i soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, anche sulla base dei requisiti stabiliti dal ministero, individuato anche all'interno del personale presente.
2. L'incarico di direttore/responsabile dell'area marina protetta viene conferito dal soggetto gestore, previa valutazione di legittimità del ministero.
3. Al direttore/responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
 - a) predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione dell'area marina protetta, nonché dei relativi progetti ed interventi;
 - b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;
 - c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi del soggetto gestore e con la commissione di riserva;
 - d) attuazione delle direttive del ministero per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;
 - e) promozione di progetti, anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;

- f) promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;
- g) qualsiasi altro compito affidato al soggetto gestore.

Articolo 7 - Commissione di riserva

1. La commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta con decreto del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'articolo 2, comma 339, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo proprio parere obbligatorio e non vincolante su:
 - a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
 - b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;
 - c) la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
 - d) il programma annuale relativo alle spese di gestione.
2. Il parere della commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta formulata da parte del soggetto gestore; decorso tale termine, il soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore.
3. La commissione è convocata dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il presidente è, comunque, tenuto a convocare la commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti.
4. La convocazione della commissione avviene con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, e deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione deve essere inviata entro tre giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La riunione della commissione si svolge preferibilmente in modalità telematica in base a scelta della governance del soggetto gestore.
6. I verbali della commissione sono inviati al responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione al soggetto gestore e al ministero.
7. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai componenti della commissione sono a carico del soggetto gestore che vi provvede, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.
8. Ai lavori della commissione di riserva partecipa il responsabile dell'area marina protetta o un suo incaricato con funzione consultiva.
9. Le funzioni di segreteria della commissione sono assolte dal personale del soggetto gestore appositamente incaricato.

TITOLO III
DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Articolo 8 - Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'Area marina protetta

1. La zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Isole Tremiti", sono quelle definite dall'art. 4 del decreto istitutivo del 14 luglio 1989.

Articolo 9 - Disciplina del demanio marittimo

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta "Isole Tremiti", anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati dall'accordo del 14 luglio 2005, in conferenza unificata Stato-Regioni, che di seguito si riporta:
 - a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o, in casi particolari, di ricerca scientifica;
 - b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;
 - c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, previo parere del soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.
2. Al fine di assicurare la migliore gestione delle aree demaniali marittime dell'area marina protetta, nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il soggetto gestore richiede all'amministrazione competente la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonché delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.
3. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del soggetto gestore, in conformità alla loro natura giuridica e alla loro destinazione. Il soggetto gestore predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Gli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta, previsti dagli strumenti di programmazione

territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonché i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, previa acquisizione dei pareri favorevoli e vincolanti del soggetto gestore e del ministero, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive.

5. Eventuali interventi di restauro ambientale, installazione di barriere sommerse, strutture anti-strascico anche ai fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali, ripascimento delle spiagge, messa in sicurezza delle porzioni di costa rocciose, nonché interventi sulle zone costiere, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive, sono realizzabili, previa acquisizione dei pareri favorevoli e vincolanti del soggetto gestore dell'area marina protetta e del ministero.
6. Ai fini dell'acquisizione dei pareri di cui ai precedenti commi, il soggetto richiedente dovrà produrre una relazione di screening di valutazione d'incidenza ambientale (VIncA).

Articolo 10 – Disciplina degli ammassi di foglie di *Posidonia oceanica*

1. Fatte salve le normative vigenti in materia di gestione della fascia costiera, di pulizia delle spiagge e di gestione dei rifiuti, nell'area marina protetta, gli ammassi di foglie di *Posidonia oceanica* accumulati sulle spiagge (*banquettes*) sono trattati secondo le seguenti modalità:
 - a) nelle zone A e B non è consentita la loro movimentazione e/o rimozione al fine di favorire la naturale funzione anti-erosiva e di stabilizzazione della linea di riva operata dagli accumuli di foglie e per la salvaguardia dell'integrità degli habitat marini e costieri;
 - b) nella zona C gli accumuli di *Posidonia oceanica* possono essere rimossi, previa autorizzazione del soggetto gestore, ovvero:
 - i) con modalità di rimozione da concordare con il soggetto gestore e stoccati nella zona di retrospiaggia, su spiagge poco accessibili, non frequentate da bagnanti o su spiagge interessate da fenomeni di erosione, contigue alla spiaggia da cui gli ammassi sono stati rimossi;
 - ii) in estate, con modalità di rimozione da concordare con il soggetto gestore e riposizionati in inverno sull'arenile di provenienza;
 - iii) con modalità di rimozione da concordare con il soggetto gestore e trasferiti in discarica.
 - c) nella zona C, laddove si verificano oggettive condizioni di incompatibilità tra ammassi di foglie di *Posidonia oceanica* e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso, mescolamento dei detriti vegetali con i rifiuti), il soggetto gestore può autorizzare la loro movimentazione in zone di accumulo temporaneo oppure la loro rimozione definitiva e il loro trattamento come rifiuti, nel rispetto della normativa vigente;
 - d) tutte le spese di raccolta e di trasporto sono a carico del soggetto autorizzato alla rimozione degli ammassi di *Posidonia oceanica* spiaggiata.

Articolo 11 – Disciplina degli scarichi idrici e dei rifiuti

1. Nell'area marina protetta non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, il rilascio di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.
2. Tutti i servizi di ristorazione e ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare e gli stabilimenti balneari devono essere dotati di allacciamenti al sistema fognario-pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici e assimilabili presenti

nel territorio comunale.

3. Lo scarico delle acque reflue prodotte come rifiuto dalle unità nautiche deve avvenire secondo le disposizioni presenti nel “Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico” vigente, redatto dalla capitaneria di porto competente per territorio, o in alternativa dalle ordinanze emanate dalla stessa.
- 4 La mancata osservanza di tali disposizioni, già ai sensi dell’articolo 4 del decreto Interministeriale 14.07.1989, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 39, sanzioni, oltre a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di acque.

Articolo 12 - *Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio*

1. Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto del soggetto gestore.

Articolo 13 – *Disciplina delle attività di ricerca scientifica*

1. Nell’area marina protetta è consentita la ricerca scientifica previa autorizzazione del soggetto gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione, per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, deve essere allegata una relazione esplicativa dei seguenti temi:
 - a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;
 - b) parametri analizzati;
 - c) area oggetto di studio e piano di analisi/campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
 - d) mezzi ed attrezzature eventualmente utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
 - e) tempistica della ricerca;
 - f) personale impiegato provvisto di adeguata assicurazione per infortuni, nonché nominativo del responsabile della ricerca scientifica.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione del soggetto gestore.
4. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 3, sono rilasciate a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull’attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l’area marina protetta, nonché il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturiti dalle ricerche, con il solo vincolo della citazione della fonte.
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l’attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
6. Le attività tecniche e scientifiche finalizzate al controllo della qualità dell’ambiente marino devono essere eseguite nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal ministero nell’ambito delle attività intraprese, in attuazione delle normative poste a tutela dell’ambiente marino-costiero.
7. I programmi di ricerca scientifica nell’area marina protetta coordinati dal ministero sono consentiti, previa comunicazione al soggetto gestore e all’autorità marittima competente almeno 10 giorni prima dell’inizio attività da parte del soggetto attuatore, fornendo le medesime indicazioni di cui al precedente comma 2. Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire

al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, e ogni altro aspetto già contemplato nel precedente comma 4.

8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, possono essere affidati specifici incarichi a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata professionalità, nel rispetto delle norme vigenti.
9. Le attività di ricerca scientifica in immersione devono essere effettuate solamente da personale qualificato come da normativa vigente e nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica. Inoltre, a bordo delle unità di appoggio devono essere presenti gli equipaggiamenti, le attrezzature e i mezzi di salvataggio necessari per rendere sicure le immersioni come previsto da normativa vigente.
10. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, di validità massima annuale, allo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo, a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 35.

Articolo 14 – *Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive*

1. Nell'area marina protetta sono consentite le attività di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva, senza l'uso di droni, escluse dall'attività di impresa.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, a scopo commerciale o con fini di lucro, e comunque rientranti nell'attività di impresa, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dal soggetto gestore.
3. Le riprese sono consentite, secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dal soggetto gestore, all'atto dell'autorizzazione, e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta.
4. Le attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive subacquee devono essere effettuate solamente da personale esperto, dotato di brevetto e fisicamente idoneo e nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica. Inoltre, a bordo delle unità di appoggio devono essere presenti gli equipaggiamenti, le attrezzature e i mezzi di salvataggio necessari per rendere sicure le immersioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi.
6. Il soggetto gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
7. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso la denominazione e il logo dell'area marina protetta.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 35.

Articolo 15 – *Disciplina dell'attività di balneazione*

1. Nella zona A non è consentita la balneazione.
2. Nelle zone B e C, la balneazione è consentita liberamente, nel rispetto delle ordinanze dell'autorità marittima competente, fatte salve le eventuali limitazioni e prescrizioni emanate dal soggetto gestore per finalità di tutela ambientale.

Articolo 16 - *Disciplina delle attività di immersioni subacquee e in apnea*

1. Nella zona A non sono consentite le immersioni subacquee e le immersioni in apnea.
2. Nell'area marina protetta non sono consentite le immersioni subacquee e le immersioni in apnea effettuate nelle seguenti modalità:
 - a) in solitaria ovvero senza un "compagno di immersione";
 - b) di notte (dal tramonto all'alba);
 - c) nelle grotte sommerse;
 - d) sui siti di interesse storico/archeologico, definiti dal soggetto gestore nel disciplinare integrativo annuale;
3. Nelle zone B e C sono consentite le immersioni in apnea diurne, previamente autorizzate dal soggetto gestore, secondo le seguenti modalità:
 - a) nei soli siti definiti annualmente nel disciplinare integrativo dal soggetto gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;
 - b) secondo gli orari e i periodi definiti annualmente nel disciplinare integrativo dal soggetto gestore;
 - c) in ciascun sito, l'immersione in apnea, deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di apneisti in immersione;
 - d) esclusivamente dall'alba al tramonto;
 - e) per un totale massimo di 8 (otto) apneisti in immersione per ciascun sito;
 - f) non sono consentite immersioni in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso.
4. Nelle zone B e C sono consentite, previamente autorizzate dal soggetto gestore, le immersioni subacquee, nel rispetto delle ordinanze della capitaneria di porto, ai soli residenti nel comune di Isole Tremiti, secondo le seguenti modalità:
 - a) nei soli siti definiti annualmente nel disciplinare integrativo dal soggetto gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;
 - b) secondo gli orari e i periodi definiti annualmente nel disciplinare integrativo dal soggetto gestore;
 - c) in ciascun sito, l'immersione subacquea, deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di sub in immersione
 - d) esclusivamente dall'alba al tramonto;
 - e) per un totale massimo di 6 (sei) subacquei provvisti di brevetto idoneo al tipo di immersione da svolgere e per un massimo giornaliero di 18 (diciotto) subacquei per sito;
 - f) non sono consentite immersioni subacquee effettuate senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'art. 90 del decreto ministeriale del 29 luglio 2008 n. 146 e ss.mm. ii.
5. Le immersioni subacquee con autorespiratore e in apnea devono rispettare il seguente codice di condotta:
 - a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e

- archeologica;
- b) non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
 - c) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura per l'immersione quanto più possibile aderente al corpo;
 - d) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione del soggetto gestore;
 - e) è fatto obbligo ai richiedenti l'autorizzazione all'immersione, di segnalare al soggetto gestore o alla locale autorità marittima la presenza sui fondali di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
 - f) è fatto obbligo ai richiedenti l'autorizzazione all'immersione, di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito di immersione.
6. Le unità da diporto a supporto delle immersioni subacquee e in apnea devono osservare le disposizioni dei successivi articoli 19, 20 e 21 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
7. L'ormeggio delle unità nautiche a supporto delle immersioni subacquee con autorespiratore e in apnea è consentito, ai gavitelli identificati nel disciplinare integrativo annuale, opportunamente contrassegnati, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, secondo le seguenti modalità:
- a) per il tempo strettamente sufficiente allo svolgimento dell'immersione subacquea/apnea;
 - b) per un massimo di 2 (due) unità nautiche ormeggiate alla medesima boa di ormeggio.
8. In relazione ad esigenze di tutela ambientale, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito dei monitoraggi effettuati per verificare la capacità di carico dei siti di immersione, di adeguare con specifiche disposizioni contenute all'interno del disciplinare integrativo annuale, previa approvazione del ministero, la disciplina delle immersioni subacquee e in apnea, stabilendo nello specifico:
- a) il numero massimo di immersioni subacquee con autorespiratore e in apnea al giorno per ciascun sito e in totale;
 - b) i siti di immersione più adeguati e/o a tema;
 - c) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinati allo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea;
 - d) incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee e in apnea.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea nell'area marina protetta, e per l'eventuale utilizzo dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
- a) annotare su un apposito registro elettronico predisposto dal soggetto gestore, data ed orario di immersione, sito di immersione, caratteristiche dell'unità da diporto utilizzata in appoggio per l'immersione subacquea/apnea, numero di subacquei, nonché gli estremi identificativi e la tipologia del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti partecipanti;
 - b) versare al soggetto gestore un corrispettivo, a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 35;
 - c) per le immersioni subacquee, individuare un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta;
 - d) per le immersioni in apnea individuare un apneista in possesso di brevetto di primo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta;
 - e) rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo dell'area marina protetta, del presente regolamento e del disciplinare integrativo annuale;
 - f) nel caso dell'utilizzo di unità da diporto in appoggio alle immersioni subacquee, oltre ai

requisiti previsti dal successivo articolo 19, relativo alla navigazione da diporto, i richiedenti devono presentare tutta la documentazione relativa all'unità da diporto ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;

- g) presentare formale dichiarazione di presa visione del decreto ministeriale del 29 luglio 2008 n. 146 e ss.mm.ii, regolamento di attuazione dell'art. 65, del codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per le unità da diporto impiegate come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo ricreativo e sportivo espresse dagli artt. 54, 90 e 91.
9. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee e in apnea sono tenuti a fornire al soggetto gestore informazioni sulle immersioni effettuate, ai fini del monitoraggio delle attività svolte nell'area marina protetta. Nello specifico, sono tenuti a compilare il registro elettronico, predisposto dal soggetto gestore e tenerlo continuamente aggiornato. La mancata compilazione del registro elettronico comporta l'impossibilità di richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo.
10. All'interno dell'area marina protetta, non sono consentite immersioni subacquee dietro pagamento di corrispettivo a subacqueo o subacquei partecipanti alle stesse.

Articolo 17 - Disciplina delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea

1. Nella zona A non sono consentite le attività di visite guidate subacquee e la didattica subacquea.
2. Nelle zone B non è consentito lo svolgimento delle attività di didattica subacquea.
3. Nelle zone B le visite guidate subacquee sono consentite ai centri d'immersione autorizzati dal soggetto gestore, secondo le seguenti modalità:
 - a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente, rilasciato da federazione o agenzia didattica riconosciuta;
 - b) secondo gli orari e i periodi definiti annualmente nel disciplinare integrativo dal soggetto gestore;
 - c) nei soli siti individuati dal soggetto gestore e definiti annualmente nel disciplinare integrativo, segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;
 - d) in ciascun sito entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio o dalla boa segna-sub;
 - e) in ciascun sito il numero massimo giornaliero di subacquei, oltre le guide o istruttori, sarà definito annualmente nel disciplinare integrativo;
 - f) per le visite guidate subacquee diurne:
 - i. in numero di subacquei non superiore a 6 (sei) per ogni guida o istruttore del centro di immersione autorizzato per le visite guidate subacquee;
 - iii. in ciascuno sito con non più di 12 (dodici) subacquei contemporaneamente, oltre le guide o istruttori;
 - g) per le visite guidate subacquee notturne:
 - i. in numero di subacquei non superiore a 4 (quattro) per ogni guida o istruttore del centro di immersione autorizzato per le visite guidate subacquee;
 - iii. in ciascuno sito con non più di 8 (otto) subacquei contemporaneamente, oltre le guide o istruttori;
 - iv. l'attività è consentita fino un'ora dopo l'imbrunire.
4. Nelle zone C, le visite guidate subacquee e la didattica subacquea sono consentite ai centri d'immersione autorizzati dal soggetto gestore, secondo le seguenti modalità:
 - a) in presenza obbligatoria di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso

di grado minimo “Dive Master” o titolo equipollente rilasciato da federazione o agenzia didattica riconosciuta;

- b) secondo gli orari e i periodi definiti annualmente nel disciplinare integrativo dal soggetto gestore;
 - c) nei soli siti individuati dal soggetto gestore e definiti annualmente nel disciplinare integrativo, segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;
 - d) in ciascun sito entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio o dalla boa segna-sub;
 - e) per un numero massimo di subacquei giornaliero complessivo, oltre le guide, che sarà stabilito annualmente nel disciplinare integrativo;
 - f) per le visite guidate subacquee/attività didattiche diurne:
 - i. in numero di subacquei non superiore a 8 (otto) per ogni guida o istruttore del centro di immersione autorizzato per le visite guidate subacquee;
 - ii. in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquea di appartenenza in caso di svolgimento di attività didattiche e in base al programma di addestramento, e comunque non oltre a quanto previsto alla precedente lettera i.;
 - iii. in ciascuno sito con non più di 16 (sedici) subacquei contemporaneamente, oltre le guide o istruttori;
 - g) per le visite guidate subacquee/attività didattiche notturne:
 - i. in numero di subacquei non superiore a 4 (quattro) per ogni guida o istruttore del centro di immersione autorizzato per le visite guidate subacquee;
 - ii. in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquea di appartenenza in caso di svolgimento di attività didattiche e in base al programma di addestramento, e comunque non, oltre a quanto previsto alla precedente lettera i.;
 - iii. in ciascuno sito con non più di 8 (otto) subacquei contemporaneamente, oltre le guide o istruttori;
 - iv. l'attività è consentita sino a un'ora dopo l'imbrunire.
5. Nelle grotte sommerse individuate dal soggetto gestore, nelle zone B e C, sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, secondo le seguenti modalità:
- a) in presenza obbligatoria di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo “Dive Master” o titolo equipollente rilasciato da federazione o agenzia didattica riconosciuta, con relativo brevetto di specialità che richiede ambienti chiusi nella verticale (caverne o grotte);
 - b) ai subacquei in possesso di brevetto advanced/secondo grado e con relativo brevetto di specialità che richiede ambienti chiusi nella verticale (caverne o grotte);
 - c) secondo gli orari e i periodi definiti annualmente nel disciplinare integrativo dal soggetto gestore;
 - d) nelle sole grotte individuate e definite annualmente nel disciplinare integrativo dal soggetto gestore;
 - e) in numero di subacquei per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, ed un massimo giornaliero di subacquei per ogni grotta, definito annualmente nel disciplinare integrativo;
 - f) nelle grotte subacquee non è consentita la didattica subacquea.
6. Le visite guidate subacquee svolte nei siti di interesse storico ed archeologico presenti in zona B e C, dell'area marina protetta, individuati sulla base delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo, sono consentite, ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore secondo le modalità indicate nel disciplinare integrativo annuale.
7. Lo svolgimento delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea, deve rispettare il seguente codice di condotta:
- a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il

- danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
- b) non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
 - c) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura per l'immersione quanto più possibile aderente al corpo;
 - d) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione del soggetto gestore;
 - e) è fatto obbligo ai richiedenti l'autorizzazione all'immersione, di segnalare al soggetto gestore o alla locale autorità marittima la presenza sui fondali di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
 - f) è fatto obbligo ai richiedenti l'autorizzazione all'immersione, di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito di immersione.
8. Le visite guidate subacquee e la didattica subacquea per persone disabili, sono condotte dai centri d'immersione autorizzati dal soggetto gestore e possono essere svolte esclusivamente da disabili in possesso di apposito brevetto, accompagnati come previsto dalla didattica di riferimento e in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
 9. Le unità nautiche a supporto delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea devono osservare le disposizioni dei successivi articoli 19, 20 e 21, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
 10. L'ormeggio delle unità nautiche dei centri di immersione autorizzati è consentito, ai gavitelli contrassegnati e appositamente predisposti dal soggetto gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, secondo le seguenti modalità:
 - a) per il tempo strettamente sufficiente allo svolgimento dell'attività di visita guidata/didattica subacquea;
 - b) per un massimo di 2 (due) unità nautiche ormeggiate alla medesima boa di ormeggio.
 11. Prima della visita guidata subacquea/attività didattica è fatto obbligo ai centri d'immersione di informare gli utenti delle regole in vigore nell'area marina protetta, l'importanza degli ecosistemi marini, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo al fine di non arrecare disturbo ai fondali e agli organismi marini e di acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo, del presente regolamento e del disciplinare integrativo annuale.
 12. Il responsabile delle visite guidate subacquee/attività didattiche, prima dell'immersione, deve annotare nel registro elettronico, predisposto dal soggetto gestore, gli estremi dell'unità nautica, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, i dati identificativi dei partecipanti e le rispettive nazionalità, i relativi brevetti di immersione o il programma di addestramento che si svolgerà, la data, l'orario e il sito di immersione. Il registro deve essere tenuto continuamente aggiornato. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata compilazione del registro comporta l'impossibilità di richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo.
 13. Non è consentito l'uso d'impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione delle stesse da parte dei passeggeri a bordo.
 14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per lo svolgimento delle visite guidate subacquee/didattica subacquea e l'eventuale utilizzo dei gavitelli predisposti a tale scopo, i responsabili dei centri d'immersione richiedenti devono presentare al soggetto gestore la domanda di rilascio corredata dai documenti attestanti:
 - a) l'oggetto sociale del centro di immersione per il quale si fa domanda di rilascio

- dell'autorizzazione, con specifico riferimento all'attività di accompagnamento a subacquei;
- b) l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro di immersione;
 - c) una dichiarazione di apertura delle attività del centro di immersione per un periodo minimo di 8 (otto) mesi, tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;
 - d) copia dei brevetti subacquei e dei titoli professionali posseduti da ciascuna guida e istruttore subacqueo operante in nome e per conto del centro di immersione;
 - e) l'attestazione che almeno uno degli istruttori del centro di immersione sia in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi o motori;
 - f) il possesso di una specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome e per conto del centro di immersione;
 - g) l'elenco e le caratteristiche delle unità nautiche a supporto delle attività, nonché gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome e per conto del centro di immersione;
 - h) la documentazione che attesti la presenza dei seguenti requisiti di eco-compatibilità, per le unità nautiche in appoggio alle attività di visite guidate subacquee/didattica subacquea, di seguito riportati:
 - i. sistema di raccolta delle acque di sentina e registro di scarico (se previsto), oltre a casse per la raccolta di liquami di scolo (acque nere o grigie), per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo;
 - ii. motore conforme ai valori dell'Allegato II, lettere B, C, del decreto legislativo n.171 del 2005, relativamente alle emissioni gassose e acustiche, tale requisito verrà applicato dopo 2 (due) anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, per consentire un periodo transitorio a disposizione degli operatori al fine di adeguare le loro unità nautiche;
 - i) la documentazione relativa all'unità nautica in appoggio da autorizzare ai fini della sua precisa individuazione e delle sue caratteristiche tecniche per il rispetto degli obblighi amministrativi di legge;
 - j) la formale dichiarazione di presa visione del decreto ministeriale del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo ricreativo sportivo, espresse al capo III, artt. 90 e 91;
 - k) la copia della comunicazione di inizio attività presentata alla capitaneria di porto competente;
 - l) copia del versamento al soggetto gestore del corrispettivo, a titolo di diritto di segreteria, per il rilascio dell'autorizzazione, secondo le modalità indicate dal successivo articolo 35.
14. I centri di immersioni autorizzati dal soggetto gestore sono inoltre tenuti a:
- a) comunicare ad inizio stagione i nominativi e gli estremi identificativi dei brevetti e delle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata, delle proprie guide subacquee e istruttori e a segnalare tempestivamente ogni variazione dei dati già comunicati;
 - b) fornire una formale dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del decreto istitutivo dell'area marina protetta, del presente regolamento e del disciplinare integrativo annuale e del possesso di tutti i requisiti per la concessione della stessa autorizzazione;
 - c) partecipare ad almeno un corso formativo organizzato dal soggetto gestore in ogni triennio;
 - d) esporre sulle unità nautiche in appoggio alle viste guidate subacquee/attività didattica subacquea, i contrassegni identificativi predisposti dal soggetto gestore, ai fini di agevolare la sorveglianza e il controllo;
 - e) assicurare la diffusione a tutti gli utenti del materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;

- f) non svolgere attività di accompagnamento o di supporto diverse da quelle indicate nell'autorizzazione rilasciata.
15. In relazione ad esigenze di tutela ambientale, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito dei monitoraggi effettuati per verificare la capacità di carico dei siti di immersione, di adeguare con specifiche disposizioni contenute all'interno del disciplinare integrativo annuale, previa approvazione del ministero, la disciplina delle visite guidate subacquee/attività didattiche subacquee, stabilendo nello specifico i criteri e i requisiti richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
- a) il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili;
 - b) i siti d'immersione;
 - c) il numero massimo d'immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
 - d) il numero massimo di unità nautiche impiegabili nelle visite subacquee/attività didattiche subacquee da ciascun soggetto autorizzato;
 - e) un'adeguata turnazione tra le visite subacquee/attività didattiche subacquee e le immersioni subacquee;
 - f) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle visite guidate subacquee/didattica subacquea;
 - g) eventuali ulteriori requisiti di eco-compatibilità;
 - h) eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle visite guidate subacquee/didattica subacquea;
 - i) eventuali misure di premialità ambientale;
 - j) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività delle visite guidate subacquee/didattica subacquea, eccedesse il numero massimo stabilito;
 - k) eventuali periodi di chiusura o interdizione a particolari punti di immersione per i quali è manifestato uno stato di sofferenza delle specie presenti rilevato dai monitoraggi effettuati dal soggetto gestore, a causa dell'impatto esercitato dai subacquei in visita.
16. Il soggetto gestore si riserva la facoltà di sospendere o revocare l'autorizzazione ai soggetti risultati non in regola a seguito di accertamento da parte delle autorità competenti.

Articolo 18 – *Disciplina delle attività di Seawatching*

1. Nella zona A non sono consentite le attività di *seawatching*.
2. Nelle zone B e C, sono consentite le attività di *seawatching* svolte da centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore secondo le seguenti modalità:
 - a) in presenza di una guida o istruttore del centro autorizzato;
 - b) nei soli siti individuati e opportunamente segnalati dal soggetto gestore, definiti annualmente nel disciplinare integrativo;
 - c) secondo gli orari e i periodi definiti annualmente nel disciplinare integrativo dal soggetto gestore;
 - d) nelle zone B:
 - i. in un numero di persone non superiore a 8 (otto) per ogni guida/istruttore del centro autorizzato, con non più di 16 (sedici) persone contemporaneamente oltre le loro guide per ciascun sito;
 - e) nella zona C:
 - i. in un numero di persone non superiore a 10 (dieci) per ogni guida/istruttore del centro autorizzato, con non più di 20 (venti) persone contemporaneamente oltre le loro guide per ciascun sito;
 - f) in ciascun sito l'attività di *seawatching* deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio o dalla boa segna-sub.

3. L'ormeggio delle unità nautiche dei centri autorizzati all'esercizio di attività di *seawatching* è consentito ai gavitelli contrassegnati e appositamente predisposti dal soggetto gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, secondo le seguenti modalità:
 - a) per il tempo strettamente sufficiente allo svolgimento dell'attività di *seawatching*;
 - b) per un massimo di 2 (due) unità nautiche ormeggiate alla medesima boa di ormeggio.
4. Le unità nautiche a supporto delle attività di *seawatching* devono osservare le disposizioni dei successivi articoli 19, 20 e 21, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per lo svolgimento dell'attività di *seawatching*, e l'eventuale utilizzo dei gavitelli predisposti a tale scopo, i centri e le imprese richiedenti devono presentare al soggetto gestore la domanda di rilascio corredata dai documenti attestanti:
 - a) la dichiarazione di utilizzare istruttori, guide subacquee, guide ambientali escursionistiche e assistenti bagnanti abilitati dalla sezione salvamento della federazione italiana nuoto ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi in mare rilasciati da società autorizzata dal ministero della marina mercantile (così sostituito dal decreto ministeriale 25/08/1989);
 - b) l'oggetto sociale del centro di immersione per il quale si fa domanda di rilascio dell'autorizzazione, con specifico riferimento all'attività di osservazione dell'ambiente marino in superficie;
 - c) l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro;
 - d) una dichiarazione di apertura delle attività del centro per un periodo minimo di 6 (sei) mesi, tale da incentivare la stagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività di *seawatching* nei periodi di picco delle presenze turistiche;
 - e) copia delle abilitazioni individuali e dei titoli professionali posseduti da ciascuna guida e istruttore operante in nome e per conto del centro;
 - f) l'attestazione che almeno uno degli istruttori del centro sia in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi o motori;
 - g) il possesso di una specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome e per conto del centro;
 - h) l'elenco e le caratteristiche delle unità nautiche a supporto delle attività, nonché gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome e per conto del centro;
 - i) la documentazione che attesti la presenza dei seguenti requisiti di eco-compatibilità, per le unità nautiche in appoggio alle attività di *seawatching*, di seguito riportati:
 - i. sistema di raccolta delle acque di sentina e registro di scarico (se previsto), oltre a casse per la raccolta di liquami di scolo (acque nere o grigie), per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo;
 - ii. motore conforme ai valori dell'Allegato II, lettere B, C, del decreto legislativo n.171 del 2005, relativamente alle emissioni gassose e acustiche, tale requisito verrà applicato dopo 2 (due) anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, per consentire un periodo transitorio a disposizione degli operatori al fine di adeguare le loro unità nautiche in appoggio;
 - j) la documentazione relativa all'unità nautica di appoggio da autorizzare ai fini della sua precisa individuazione e delle sue caratteristiche tecniche per il rispetto degli obblighi amministrativi di legge;
 - k) la formale dichiarazione di presa visione del decreto ministeriale del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo ricreativo sportivo, espresse al capo III, artt. 90 e 91;
 - l) la copia della comunicazione di inizio attività presentata alla capitaneria di porto

- competente;
- m) copia del versamento al soggetto gestore del corrispettivo, a titolo di diritto di segreteria, per il rilascio dell'autorizzazione, secondo le modalità indicate dal successivo articolo 35.
6. I centri autorizzati dal soggetto gestore all'attività di *seawatching* sono inoltre tenuti a:
- a) comunicare ad inizio stagione i nominativi e gli estremi identificativi dei brevetti e delle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata, delle proprie guide subacquee e istruttori e a segnalare tempestivamente ogni variazione dei dati già comunicati;
 - b) fornire una formale dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del decreto istitutivo dell'area marina protetta, del presente regolamento e del disciplinare integrativo annuale e del possesso di tutti i requisiti per la concessione della stessa autorizzazione;
 - c) partecipare ad almeno un corso formativo organizzato dal soggetto gestore in ogni triennio;
 - d) ad esporre sulle unità nautiche in appoggio all'attività di *seawatching* subacquea, i contrassegni identificativi predisposti dal soggetto gestore, ai fini di agevolare la sorveglianza e il controllo;
 - e) assicurare la diffusione a tutti gli utenti del materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;
 - f) a non svolgere attività di accompagnamento o di supporto diverse da quelle indicate nell'autorizzazione rilasciata.
 - g) ad informare gli utenti, prima dello svolgimento dell'attività di *seawatching*, di quanto segue:
 - i. delle regole in vigore nell'area marina protetta;
 - ii. dell'importanza degli ecosistemi marini presenti;
 - iii. delle caratteristiche ambientali del sito dove si svolge l'attività e delle norme di comportamento al fine di non arrecare disturbo ai fondali e agli organismi marini;
 - iv. di acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo, del presente regolamento e dei disciplinari integrativi annuali.
7. Il responsabile dell'attività di *seawatching*, prima di tale attività deve annotare nel registro elettronico, predisposto dal soggetto gestore, gli estremi dell'unità nautica, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, i dati identificativi dei partecipanti e le loro rispettive nazionalità, la data, l'orario, e il numero di attività effettuate suddivise per sito dove si svolge l'attività di *seawatching*. Il registro deve essere tenuto continuamente aggiornato. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata compilazione del registro comporta l'impossibilità di richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo.
8. Non è consentito l'uso d'impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione delle stesse da parte dei passeggeri a bordo.
9. I centri di immersione che svolgono l'attività di visite guidate subacquee/didattica subacquea e che intendono svolgere anche quella di *seawatching* devono dichiararlo nella domanda di rilascio dell'autorizzazione e comprovare di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'attività di *seawatching*, oltre a quelli previsti dal precedente articolo 17. Essi sono anche tenuti a dotarsi delle ulteriori dotazioni e attrezzature eventualmente necessarie allo svolgimento dell'attività. In ogni caso il *seawatching* può essere svolto solo con l'ausilio delle unità nautiche comunicate al soggetto gestore come unità di appoggio.
10. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti dedicati all'attività di *seawatching*, di adeguare con specifiche disposizioni contenute all'interno del disciplinare integrativo annuale, previa approvazione del ministero, la disciplina delle attività di *seawatching*, stabilendo nello specifico i criteri e i requisiti richiesti

ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:

- a) il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili;
- b) i siti dove svolgere l'attività di *seawatching*;
- c) il numero massimo di attività al giorno, per ciascun sito e in totale;
- d) il numero massimo di unità nautiche autorizzabili per ciascun soggetto autorizzato;
- e) un'adeguata turnazione tra le attività di *seawatching*, le visite guidate subacquee/attività didattiche subacquee e le immersioni subacquee;
- f) la predisposizione di punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento alle attività di *seawatching*;
- g) eventuali ulteriori requisiti di eco-compatibilità e misure di premialità ambientale;
- h) eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività;
- i) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di *seawatching*, eccedesse il numero massimo stabilito.

11. Il soggetto gestore si riserva la facoltà di sospendere o revocare l'autorizzazione ai soggetti risultati non in regola a seguito di accertamento da parte delle autorità competenti.

Articolo 19 – Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili (fatta eccezione per i mezzi di soccorso), la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili.
2. Nell'area marina protetta la navigazione non è consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze delle autorità competenti, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione.
3. Nella zona A non è consentita la navigazione da diporto.
4. Nelle zone B e C non è consentito l'accesso alle grotte marine a tutte le unità da diporto a motore, salvo per le unità da diporto a remi, a pedali o con propulsori elettrici, secondo le disposizioni previste e gli eventuali divieti presenti nelle ordinanze emesse dalla competente autorità marittima.
5. Nelle zone B e C è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici, salvo quanto disposto da eventuali divieti presenti nelle ordinanze emesse dalla competente dall'autorità marittima.
6. Nelle zone B non è consentita la navigazione alle navi da diporto.
7. Nelle zone B è consentita, previo rilascio di apposita autorizzazione del soggetto gestore, la navigazione a motore, nel rispetto delle ordinanze della capitaneria di porto competente, alle seguenti unità e con le modalità di seguito indicate:
 - a) ai natanti con motore conforme ai valori indicati all'Allegato II, lettere B e C, del decreto legislativo n. 171 del 2005, relativamente alle emissioni gassose e acustiche. Tale requisito verrà applicato dopo 2 (due) anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, per consentire un periodo transitorio a disposizione dei diportisti al fine di adeguare le loro unità nautiche in appoggio;
 - b) alle imbarcazioni che attestino il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
 - i. sistema di raccolta sistema delle acque di sentina e registro di scarico (se previsto);
 - ii. sistema per la raccolta (casse di raccolta), di liquami di scolo (acque nere o grigie), per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo;
 - iii. motore conforme ai valori indicati all'Allegato II, lettere B e C, del decreto legislativo n. 171 del 2005, relativamente alle emissioni gassose e acustiche, tale requisito verrà

applicato dopo 2 (anni) dalla data di pubblicazione del presente regolamento, per consentire un periodo transitorio a disposizione dei diportisti al fine di adeguare le loro unità nautiche in appoggio;

- c) con velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra 300 e 600 metri dalla costa;
 - d) in assetto dislocante e senza generare moto ondoso che provochi disturbo e/o pericolo alle altre unità nautiche in transito o in sosta.
8. Nella zona C è consentita, oltre a quanto già indicato al precedente comma 7, **previo** rilascio di apposita autorizzazione del soggetto gestore, la navigazione, nel rispetto delle ordinanze della capitaneria di porto competente, alle navi da diporto in linea con i seguenti requisiti di eco-compatibilità:
- a) le disposizioni presenti nell'Annesso IV della MARPOL 73/78, («Norme per la prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati in mare dalle navi [seaWage]»), come previsto dalla risoluzione MEPC 157(55) del 13/10/2006, e regolamentata dal «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico 2014 - 2017» e successive revisioni e aggiornamenti, redatto dalla capitaneria di porto competente;
 - b) le disposizioni presenti nell'annesso VI della MARPOL 73/78, («Regolamentazione delle emissioni gassose inquinanti prodotte a bordo delle navi, in particolare ossidi di d'azoto [NOx] e ossidi di zolfo [SOx]»), come previsto dalle risoluzioni MEPC 176(58) del 10/10/2008 e MEPC 177(58) del 10/10/2008, e successive revisioni e aggiornamenti.
9. Nell'area marina protetta non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da diporto e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché' il rilascio di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, sono svolti secondo il «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico» redatto dalla capitaneria di porto competente.
10. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
11. Nel corso della navigazione è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di trovarsi a bordo dell'unità nautica autorizzata.
12. I soggetti autorizzati alla navigazione da diporto sono tenuti a fornire al soggetto gestore informazioni sull'attività svolta, ai fini del monitoraggio delle attività svolte nell'area marina protetta.
13. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo dell'area marina protetta, il soggetto gestore determina la capacità di carico attraverso il monitoraggio dell'attività della nautica da diporto. In particolare, il soggetto gestore può adeguare con specifiche disposizioni contenute all'interno del disciplinare integrativo annuale, previa approvazione del ministero, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni provvedendo a:
- a) stabilire il numero massimo di autorizzazioni;
 - b) incentivare la destagionalizzazione della nautica da diporto.

Articolo 20 – Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Nella Zona A non è consentito l'ormeggio.
2. Nelle zone B è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'ormeggio ai natanti e alle imbarcazioni da diporto, nelle zone individuate dal soggetto gestore mediante campi boe/ormeggio, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, definiti all'interno del disciplinare integrativo annuale.

3. Nella zona C è consentito l'ormeggio, previa autorizzazione del soggetto gestore, ai natanti, alle imbarcazioni e navi da diporto, nelle zone individuate dal soggetto gestore mediante campi boe/ormeggio, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, definiti all'interno del disciplinare integrativo annuale.
4. Nella zona C inoltre, è consentito l'ormeggio, previa autorizzazione del soggetto gestore, alle unità nautiche impiegate per le attività di visite guidate subacquee, piccola pesca costiera, pescaturismo, trasporto passeggeri e visite guidate, nelle zone individuate dal soggetto gestore mediante campi boe/ormeggio, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, definiti all'interno del disciplinare integrativo annuale.
5. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi boe/ormeggio individuati e predisposti dal soggetto gestore:
 - a) non è consentita la balneazione;
 - b) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore e le immersioni in apnea;
 - c) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità nautiche non ormeggiate;
 - d) non è consentita la pesca sportiva e ricreativa, la pesca professionale e la piccola pesca costiera;
 - e) non è consentito l'ormeggio di unità da diporto ai gavitelli riservati a specifiche attività;
 - f) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente alla boa di ormeggio individuata dal soggetto gestore;
 - g) per ogni boa è consentito l'ormeggio di 1 (una) sola unità nautica ad eccezione di quelli destinati al noleggio gommoni per i quali è consentito l'ormeggio fino ad un massimo di 2 unità nautiche;
 - h) è vietata qualsiasi attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo ormeggio.
6. Il soggetto gestore, previa approvazione del ministero, può individuare nelle zone B e C ulteriori specchi acquei da attrezzare con boe di stazionamento, individuati all'interno del disciplinare integrativo annuale, riservate alla sola sosta temporanea, anche ai fini della balneazione, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali opportunamente attrezzate e segnalati. Nelle predette aree è consentita la balneazione secondo le modalità previste dall'ordinanza di sicurezza balneare vigente.
7. Ai fini dell'ormeggio i soggetti interessati devono richiedere al soggetto gestore il rilascio dell'autorizzazione, a fronte del versamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria secondo le modalità di cui al successivo articolo 35, commisurato:
 - a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità da diporto/unità nautica;
 - b) alla durata della sosta.
8. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio, i proprietari di natanti e imbarcazioni e navi da diporto, che attestino il possesso di ulteriori requisiti di eco-compatibilità ambientale, oltre a quelli previsti al precedente articolo 19, commi 7 e 8, individuati dal soggetto gestore all'interno del disciplinare integrativo annuale, previa approvazione del ministero, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta.
9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al decreto istitutivo, al presente regolamento il soggetto gestore può adeguare con specifiche disposizioni contenute all'interno del disciplinare integrativo annuale, previa approvazione del ministero, la disciplina dell'attività di ormeggio.

Articolo 21 – Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Nelle zone A non è consentito l'ancoraggio.
2. Nelle zone B e C, l'ancoraggio è consentito esclusivamente nelle aree individuate e opportunamente segnalate dal soggetto gestore all'interno del disciplinare integrativo annuale, previa approvazione del ministero e nel rispetto delle ordinanze della capitaneria di porto competente, al di fuori delle biocenosi di pregio, quali praterie di *Posidonia oceanica*, *Cymodocea nodosa* e coralligeno.
3. Nelle aree individuate al precedente comma 2, l'ancoraggio è consentito ai natanti, imbarcazioni da diporto, e alle unità in uso per lo svolgimento delle attività autorizzate all'interno dell'area marina protetta, quali visite guidate subacquee, trasporto passeggeri, piccola pesca costiera e pescaturismo, secondo le modalità e le indicazioni contenute all'interno del disciplinare integrativo annuale.
4. Nella zona C, oltre a quanto previsto al precedente comma 3, è consentito l'ancoraggio alle navi da diporto in specifiche aree individuate dal soggetto gestore secondo le modalità e le indicazioni contenute all'interno del disciplinare integrativo annuale.
5. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al decreto istitutivo, il soggetto gestore, a seguito delle attività di monitoraggio svolte, può adeguare con specifiche disposizioni contenute all'interno del disciplinare integrativo annuale, previa approvazione del ministero, l'attività di ancoraggio, stabilendo in particolare:
 - a) il numero massimo di natanti, imbarcazioni e navi autorizzate;
 - b) il divieto di accesso in determinate aree per specifici periodi.

Articolo 22 – Disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate

1. Nell'area marina protetta la navigazione alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, non è consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze dell'autorità marittima competente, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione.
2. Nella zona A non è consentita la navigazione alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate.
3. Nelle zone B è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la navigazione alle unità nautiche abilitate, secondo la normativa vigente, al trasporto passeggeri e visite guidate, alla velocità massima di 5 nodi, comunque sempre in assetto dislocante e senza generare moto ondoso che provochi disturbo e/o pericolo alle altre unità navali in transito o in sosta.
4. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la navigazione alle unità nautiche abilitate, secondo la normativa vigente, al trasporto passeggeri e visite guidate, con le seguenti modalità:
 - a) a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, comunque sempre in assetto dislocante e senza generare moto ondoso che provochi disturbo e/o pericolo alle altre unità navali in transito o in sosta;
 - b) a velocità non superiore a 10 nodi oltre la distanza di 300 metri dalla costa, e comunque sempre in assetto dislocante.
5. Nelle zone B e C è consentito l'accesso alle grotte, individuate e definite all'interno del disciplinare integrativo annuale, a moto lento, alle sole unità navali adibite al trasporto passeggeri e visite guidate, dotate di motore elettrico, con adeguati sistemi di protezione delle fiancate, di proprietà di operatori economici con sede legale o operativa nel comune di Isole Tremiti.

6. L'ormeggio delle unità nautiche adibite a trasporto passeggeri e visite guidate è consentito ai rispettivi gavitelli, contrassegnati e appositamente predisposti dal soggetto gestore, posizionati compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ambiente marino e individuati all'interno del disciplinare integrativo annuale. L'ancoraggio è consentito unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo 21.
7. Alle unità nautiche autorizzate al trasporto passeggeri e alle visite guidate non è consentito:
 - a) la pratica della pesca sportiva e ricreativa da parte dell'equipaggio e dei passeggeri;
 - b) lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio e la discarica di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, sono consentiti secondo il «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico» redatto dalla capitaneria di porto competente;
 - c) l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
8. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti rispetto a quanto oggetto di autorizzazione.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per il trasporto passeggeri e visite guidate, nonché per l'eventuale utilizzo dei gavitelli posizionati a tale scopo, i soggetti richiedenti devono:
 - a) essere legittimati allo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate secondo la normativa vigente in materia;
 - b) presentare copia della certificazione rilasciata dall'autorità competente, dalla quale risulti il numero massimo di passeggeri trasportabili;
 - c) presentare la copia della comunicazione di inizio attività trasmessa alla capitaneria di porto competente;
 - d) indicare le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività di trasporto passeggeri e visite guidate;
 - e) risultare in possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
 - i. documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina;
 - ii. registro di scarico delle acque di sentina;
 - iii. documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo.
 - f) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 35;
10. Possono effettuare il pagamento del corrispettivo in misura ridotta, gli armatori di unità nautiche che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) motore conforme ai valori indicati nella direttiva 2003/44/CE (Allegato I, lettere B, C), relativamente alle emissioni gassose e acustiche;
 - b) motore conforme ai valori indicati nella direttiva 2013/53/UE (Allegato I, lettere B, C) relativamente alle emissioni gassose e acustiche.
11. Ogni sostituzione, anche temporanea, delle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e visite guidate, già autorizzate deve essere comunicata al soggetto gestore che provvede, previa apposita istruttoria di verifica dei requisiti della nuova unità, a rilasciare una nuova autorizzazione. L'autorizzazione rilasciata per la nuova unità nautica comporta la revoca, o in caso di temporaneità, la sospensione, dell'autorizzazione già rilasciata per l'unità nautica sostituita.
12. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:
 - a) fornire annualmente al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del

- monitoraggio dell'area marina protetta;
 - b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;
 - c) acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo dell'area marina protetta, del presente regolamento e del disciplinare integrativo annuale.
13. È fatto obbligo agli armatori delle unità nautiche autorizzate allo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate, di compilare giornalmente il registro elettronico, predisposto dal soggetto gestore, con gli estremi dell'unità nautica utilizzata, il numero complessivo dei passeggeri trasportati. Il registro deve essere tenuto continuamente aggiornato. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata compilazione del registro comporta l'impossibilità di richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo.
14. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al decreto istitutivo, il soggetto gestore può adeguare con specifiche disposizioni contenute all'interno dei disciplinari integrativi annuali, previa approvazione del ministero, l'attività di trasporto passeggeri e visite guidate, stabilendo in particolare:
- a) il numero massimo di unità autorizzabili per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate;
 - b) il divieto di accesso a determinate aree per specifici periodi;
 - c) le modalità di accesso ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio;
 - d) eventuali ulteriori requisiti di eco-compatibilità, e criteri preferenziali per il rilascio delle autorizzazioni;
 - e) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate, eccedesse il numero massimo stabilito;
 - f) stabilire l'eventuale turnazione giornaliera.

Articolo 23 – Disciplina del noleggio e locazione di unità da diporto.

1. Nella zona A non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto adibite a noleggio e locazione.
2. Nelle zone B e C, è consentito l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto, previa autorizzazione del soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 19, 20 e 21, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
3. Ai fini dell'esercizio delle attività di noleggio e locazione i natanti e le imbarcazioni, utilizzati a tale scopo devono essere dotati di:
 - a) motore conforme ai valori indicati all'Allegato II, lettere B e C, del decreto legislativo n. 171 del 2005, relativamente alle emissioni gassose e acustiche. Tale requisito verrà applicato dopo 2 (due) anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, per consentire un periodo transitorio a disposizione degli operatori al fine di adeguare le loro unità nautiche;
 - b) casse per la raccolta dei liquami di scolo (acque nere o grigie), per quelle unità da diporto dotate di servizi igienici e cucina a bordo;
 - c) un sistema di raccolta delle acque di sentina.
4. Ai fini dell'esercizio delle attività di noleggio e locazione le navi da diporto utilizzate a tale scopo devono essere dotate di:
 - a) casse per la raccolta dei liquami di scolo;
 - b) un sistema di raccolta delle acque di sentina;
 - c) registro di scarico delle acque di sentina;
 - d) sistemi di conformità alle disposizioni presenti nell'annesso IV della MARPOL 73/78, («Norme per la prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati in mare dalle

navi [seaWage]), come previsto dalla risoluzione MEPC 157(55) del 13/10/2006, e regolamentata dal «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico 2014 - 2017» e successive revisioni e aggiornamenti, redatto dalla capitaneria di porto competente;

e) sistemi di conformità alle disposizioni presenti nell'annesso VI della MARPOL 73/78, («regolamentazione delle emissioni gassose inquinanti prodotte a bordo delle navi, in particolare ossidi di d'azoto [NOx] e ossidi di zolfo [SOx]), come previsto dalle risoluzioni MEPC 176(58) del 10/10/2008 e MEPC 177(58) del 10/10/2008, e successive revisioni e aggiornamenti.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per l'attività di noleggio e locazione di unità da diporto e l'eventuale utilizzo dei gavitelli posizionati a tale scopo, i soggetti richiedenti devono:

- a) essere legittimati allo svolgimento dell'attività secondo la normativa vigente in materia;
- b) presentare la copia della comunicazione di inizio attività trasmessa alla capitaneria di porto competente;
- c) presentare copia dei titoli abilitativi delle persone che eserciteranno la funzione di “skipper” o comandante dell'unità autorizzata;
- d) presentare copia della licenza di navigazione, dalla quale risulti la portata massima di passeggeri trasportabili;
- e) fornire dettagliata lista delle unità da diporto utilizzate per l'attività indicandone le caratteristiche;
- f) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 35;
- g) la documentazione relativa all'unità da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;
- h) la formale dichiarazione di presa visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto.

6. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo il soggetto gestore rilascia le autorizzazioni all'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nella seguente modalità:

- a) fino al raggiungimento del 70% del numero massimo di autorizzazioni, a persone fisiche comprovanti la residenza nel comune di Isole Tremiti, e a società, consorzi, e cooperative di capitale con sede legale nel comune di Isole Tremiti;
- b) per la restante quota, del numero massimo di autorizzazioni, ai soggetti non rientranti nei requisiti di cui alla precedente lettera a), con priorità ai soggetti già in possesso di autorizzazione per la precedente annualità.

7. Ogni sostituzione, anche temporanea, delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione deve essere comunicata al soggetto gestore che provvede, previa apposita istruttoria di verifica dei requisiti della nuova unità, a rilasciare una nuova autorizzazione. L'autorizzazione rilasciata per la nuova unità da diporto comporta la revoca, o in caso di temporaneità, la sospensione, dell'autorizzazione già rilasciata per l'unità da diporto sostituita.

8. Il responsabile del centro di noleggio e locazione, deve annotare nel registro elettronico, predisposto dal soggetto gestore, gli estremi dell'unità da diporto, il numero delle persone imbarcate in ciascun mezzo nautico, le loro rispettive nazionalità, la data del noleggio o della locazione; il registro deve essere tenuto continuamente aggiornato. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata compilazione del registro comporta l'impossibilità di richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo.

9. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:

- a) fornire annualmente al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;

- b) partecipare ai corsi formativi organizzati dal soggetto gestore;
 - c) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo e divulgativo predisposto dal soggetto gestore;
 - d) acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo, del presente regolamento e del disciplinare integrativo annuale.
10. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al decreto istitutivo, il soggetto gestore disciplina ulteriormente l'attività di noleggio e locazione definendo all'interno del disciplinare integrativo annuale, previa approvazione del ministero, le seguenti disposizioni:
- a) il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili;
 - b) il numero massimo di unità da diporto per singola autorizzazione;
 - c) eventuali misure di premialità ambientale;
 - d) il divieto di accesso a determinate aree per specifici periodi;
 - e) ulteriori requisiti di eco-compatibilità;
 - f) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per il rilascio delle autorizzazioni all'utilità di noleggio e locazione di unità da diporto, eccedesse il numero massimo stabilito.
11. Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da diporto e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, è consentito secondo il «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico» vigente, redatto dalla capitaneria di porto competente.
12. Le unità da diporto adibite a noleggio e locazione sono tenute a recare sullo scafo, apposito contrassegno indicante il noleggiante e/o il locatore ed il numero di autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore.

Articolo 24 – *Disciplina del trasporto marittimo di linea*

1. Nelle zone A e B non è consentito il trasporto marittimo di linea.
2. Nella zona C la navigazione delle unità nautiche adibite al trasporto marittimo di linea è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trasporto marittimo di linea, nell'area marina protetta, gli armatori richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo, a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 35, commisurato:
 - a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità nautica;
 - b) alla durata del permesso.
4. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire al soggetto gestore dati e informazioni relative ai servizi presati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, e di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore. A bordo di ogni unità nautica dovrà essere garantito un apposito spazio attrezzato a disposizione del soggetto gestore per attività istituzionale ed informazione.
5. I soggetti autorizzati al trasporto marittimo di linea sono tenuti a compilare il registro elettronico, predisposto dal soggetto gestore e tenerlo continuamente aggiornato. La mancata compilazione del registro comporta l'impossibilità di richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo.
6. Il soggetto gestore definisce, con specifiche disposizioni contenute all'interno del disciplinare integrativo annuale, previa approvazione del ministero, di concerto con la Capitaneria di porto competente e sentite le compagnie di navigazione e gli armatori, le rotte di circumnavigazione e avvicinamento agli accessi ai punti di approdo, anche individuando idonei corridoi di atterraggio

sicurezza della navigazione.

7. Durante lo stazionamento all'interno dei porti e degli approdi, le unità nautiche autorizzate allo svolgimento dell'attività di trasporto marittimo di linea, devono provvedere allo spegnimento dei motori e procedere comunque a lento moto, nei limiti di manovrabilità consentiti dall'unità nautica, eccetto le operazioni di imbarco e sbarco e fatte salve le condizioni meteo marine avverse che, per la sicurezza e l'incolumità pubblica, impongano diverso comportamento.
8. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti di unità navale o di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché lo scarico di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, è consentito secondo il «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico» vigente, redatto dalla capitaneria di porto competente.
9. Non è consentito l'uso di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

Articolo 25 – Disciplina dell'attività di pesca professionale/piccola pesca costiera

1. Nella zona A, dell'area marina protetta non è consentita alcuna attività di pesca professionale compresa la piccola pesca costiera.
2. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose. Non sono altresì consentiti l'acquacoltura e il ripopolamento attivo e la pesca subacquea.
3. Nell'area marina protetta è vietato l'accesso e il transito di unità da pesca superiori a 12 metri, fatto salvo specifico nulla osta rilasciato dalla capitaneria di porto competente su richiesta da parte del comandante/armatore dell'unità da pesca per la sola sosta tecnica causata da maltempo o avaria. Tale richiesta dovrà essere trasmessa tempestivamente anche al soggetto gestore.
3. Nell'area marina protetta è vietata la cattura ed il prelievo delle seguenti specie:
 - a) Cheppia (*Alosa fallax*);
 - b) Cicala grande (*Scillarides latus*);
 - c) Corvina (*Sciaena umbra*);
 - d) Ombrina (*Umbrina cirrosa*);
 - e) Aragosta rossa (*Palinurus elephas*) di lunghezza inferiore a 10 cm di carapace/lunghezza totale di 32 cm e femmine ovigere;
 - f) Astice (*Homarus gammarus*) di lunghezza inferiore a 12 cm di carapace/lunghezza totale di 34 cm e femmine ovigere;
 - g) Magnosa (*Scyllarides latus*);
 - h) Tonno bianco (*Thunnus alalunga*);
 - i) Tonno rosso (*Thunnus thynnus*);
 - j) Pesce spada (*Xphias gladius*);
 - k) Pesce castagna (*Brama brama*);
 - l) Squali (*Hexanchus grisou*, *Cetorhinus maximus*) e squali appartenenti alle famiglie *Alopiidae*, *Carcharhinidae*, *Sphyrnidae*, *Isuridae* e *Lamnidae*;
 - m) Corallo rosso (*Corallium rubrum*);
 - n) Nacchera (*Pinna nobilis*);
 - o) Patella (*Patella ferruginea*, *Patella rustica*);
 - p) Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*);
 - q) Riccio diadema (*Centrostephanus longispinus*);
 - r) Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*);
 - s) È inoltre vietata la pesca di tutte le cernie (*Epinephelus spp.*, *Micteroperca rubra*, *Polyprion*

americanus), nonché di tutte le specie protette riportate in Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V).

4. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca di esemplari di polpo (*Octopus spp.*) avente peso inferiore a 850 grammi.
6. Nelle zone B e C, è consentita esclusivamente, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attività di piccola pesca costiera, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel comune di Isole Tremiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. Nella zona B, la piccola pesca costiera è consentita ai soggetti autorizzati di cui al precedente comma, nel rispetto delle ordinanze emesse dalla competente capitaneria di porto e comunque a una batimetrica non inferiore a 10 m, esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalità, utilizzati in alternativa fra loro:
 - a) lenze fisse, con massimo 2 attrezzi per pescatore;
 - b) 2 canne con massimo 3 ami ad attrezzo di larghezza minima dal gambo pari a 8 (otto) mm;
 - c) lenze morte, bolentini, correntine con massimo 6 (sei) ami di larghezza minima della pancia pari a 8 (otto) mm;
 - d) lenze per cefalopodi, con massimo un attrezzo per pescatore e massimo 2 (due) lenze per unità da pesca;
 - e) lenze a traino di superficie, con massimo 2 (due) traine per unità da pesca.
8. Nella zona C, la piccola pesca costiera, è consentita ai soggetti autorizzati di cui al precedente comma 5, nel rispetto delle ordinanze emesse dalla competente capitaneria di porto e comunque a una batimetrica non inferiore a 10 m, esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalità, utilizzati in alternativa fra loro:
 - a) rete da posta di lunghezza massima fino a 2000 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 40 millimetri, con calata delle reti a partire da 2 ore precedenti il tramonto e salpata entro 2 ore dopo l'alba e comunque non oltre le ore 8.00 nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre, segnalata come previsto dalla normativa vigente;
 - b) palangari, a non più di 200 ami complessivi per unità da pesca, con ami di lunghezza non inferiori a 22 mm e larghezza della bocca dell'amo di 10 mm, segnalati come previsto dalla normativa vigente;
 - c) nasse, per un massimo di 100 per unità da pesca, anche realizzate in materiali biodegradabili o altri materiali a basso impatto ambientale autorizzati dal soggetto gestore, segnalate come previsto dalla normativa vigente;
 - d) lenze fisse, con massimo 2 attrezzi per pescatore;
 - e) 4 canne con massimo 3 ami ad attrezzo di larghezza minima dal gambo pari a 8 mm;
 - f) lenze morte, bolentini, correntine con massimo 6 ami di larghezza minima dal gambo pari a 8 mm;
 - g) lenze per cefalopodi, con massimo un attrezzo per pescatore e massimo 2 lenze per unità da pesca;
 - h) lenze a traino di superficie, con massimo 2 traine per unità da pesca.
9. Ai soggetti richiedenti che al momento della richiesta di autorizzazione comunichino l'utilizzo di tutte le reti con maglia superiore a 50 mm è applicata una premialità del 25% sulla lunghezza delle reti.
10. Il soggetto gestore, a seguito delle risultanze del monitoraggio della risorsa del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*), può prevedere, con successivo provvedimento, previa approvazione del ministero, le modalità ed i criteri per autorizzare la suddetta pesca in periodi e zone limitate.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di piccola pesca costiera, i richiedenti devono:

- a) inoltrare richiesta presso il soggetto gestore;
 - b) indicare la tipologia di attrezzi, la dimensione della maglia, la lunghezza delle reti, e il periodo, degli strumenti che si intende utilizzare;
 - c) presentare la documentazione indicante le caratteristiche dell'unità da pesca da autorizzare.
12. L'ancoraggio degli attrezzi e delle unità da pesca è consentito esclusivamente nell'esercizio delle attività di prelievo e nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo 21.
13. È fatto obbligo di segnalare al soggetto gestore l'eventuale perdita di attrezzi da pesca o parte di essi, al fine di consentire interventi di recupero.
14. Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da pesca e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, sono svolti secondo il «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico» vigente, redatto dalla capitaneria di porto competente.
15. L'attività di piccola pesca costiera non è consentita all'interno delle concessioni demaniali marittime e/o consegna di specchi acquei in cui sono presenti gavitelli destinati a campi ormeggio per le unità da diporto. Non è altresì consentita l'attività di pesca e il posizionamento degli attrezzi, ad una distanza inferiore a 150 metri dai gavitelli di ormeggio destinati alle attività di cui ai precedenti articoli 15 e 16, e a 100 metri dalle boe di perimetrazione delle zone A e B.
16. I soggetti autorizzati all'attività di piccola pesca costiera, al fine di fornire al soggetto gestore indicazioni utili per il monitoraggio delle attività, devono compilare un apposito registro di prelievo cartaceo o anche elettronico, predisposto dal soggetto gestore e assegnato all'atto del rilascio dell'autorizzazione in cui indicare:
- a) le giornate di pesca;
 - b) i quantitativi di pescato;
 - c) gli attrezzi utilizzati;
 - d) le zone di pesca.
17. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'impossibilità di richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo
18. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al decreto istitutivo, al presente regolamento il soggetto gestore può, con specifiche disposizioni contenute all'interno del disciplinare integrativo annuale, previa approvazione del ministero, disciplinare ulteriormente l'attività della piccola pesca costiera, stabilendo in particolare:
- a) le caratteristiche e le quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;
 - b) il calendario delle attività di pesca, comprendente giornate ed orari per particolari attività;
 - c) le misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non;
 - d) le misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio;
 - e) il numero di imprese/cooperative di pesca autorizzate ad esercitare la piccola pesca costiera;
 - f) il numero di unità da pesca per ogni impresa/cooperativa autorizzata ad esercitare la piccola pesca costiera;
 - g) il divieto di accesso a determinate aree e per specifici periodi, alle unità da pesca adibite alle attività di piccola pesca costiera.
19. Al fine di consentire il ricambio generazionale tra gli operatori della pesca, nel caso di cessazione delle attività di pesca da parte di individui autorizzati dal soggetto gestore, l'autorizzazione per la piccola pesca costiera può essere concessa ad altro soggetto, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 6, anche se acquisiti in data successiva a

quella di entrata in vigore del presente regolamento, e sempre nei limiti dello sforzo di pesca dell'operatore che cessa l'attività.

Articolo 26 – Disciplina dell'attività di pescaturismo

1. Nella zona A dell'Area marina protetta non è consentita l'attività di pescaturismo.
2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le attività di pescaturismo, riservata ai soggetti legittimati alla piccola pesca costiera, con gli attrezzi e le modalità stabilite al precedente articolo 25, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio dell'attività di pescaturismo.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, per l'esercizio dell'attività di pescaturismo, va richiesta entro il 31 di marzo di ogni anno e comporta l'obbligo di:
 - a) esporre sull'unità da pesca i contrassegni autorizzativi rilasciati dal soggetto gestore, da esibire durante l'esercizio dell'attività di pesca;
 - b) fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché fornire agli utenti l'apposito materiale informativo fornito dal soggetto gestore. Tali informazioni andranno riportate su apposito registro elettronico, predisposto dal soggetto gestore che dovrà essere tenuto continuamente aggiornato. La mancata compilazione del registro comporta l'impossibilità di richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo;
 - c) acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo del presente regolamento e di eventuali disciplinari integrativi annuali.
4. I soggetti autorizzati alle attività di pescaturismo, di cui al precedente comma 2, al fine di fornire al soggetto gestore indicazioni utili per il monitoraggio delle attività, sono tenuti a compilare il relativo registro di prelievo (cartaceo oppure nella versione online) rilasciato dal soggetto gestore all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente:
 - a) l'indicazione delle giornate di attività;
 - b) gli attrezzi utilizzati;
 - c) le zone di pesca;
 - d) i quantitativi di pescato.
5. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
6. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di pescaturismo in contemporanea con l'attività di piccola pesca costiera.
7. Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da pesca e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, è consentito secondo il «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico» vigente, redatto dalla capitaneria di porto competente.
8. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al decreto istitutivo e al presente regolamento il soggetto gestore può con specifiche disposizioni contenute all'interno del disciplinare integrativo annuale, disciplinare ulteriormente la disciplina dell'attività di pescaturismo.

Articolo 27 – *Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa*

1. Nell'area marina protetta non sono consentite:
 - a) la pesca subacquea;
 - b) la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea, se non preventivamente autorizzati dal soggetto gestore;
 - c) le gare di pesca sportiva e ricreativa, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 11.
2. L'accesso e il transito di unità da diporto nell'area marina protetta con attrezzi adibiti alla pesca subacquea o con attrezzi adibiti alla pesca sportiva e ricreativa diversi ai limiti stabiliti dal presente regolamento, o con quantitativi di pescato superiori a quanto disposto, deve essere di volta in volta comunicato al soggetto gestore, secondo le modalità dallo stesso individuate.
3. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca sportiva in notturna con fonti luminose.
4. Nell'area marina protetta è vietata la cattura ed il prelievo delle seguenti specie:
 - a) Cheppia (*Alosa fallax*);
 - b) Cicala grande (*Scyllarides latus*);
 - c) Corvina (*Sciaena umbra*);
 - d) Ombrina (*Umbrina cirrosa*);
 - e) Murena (*Murena helena*);
 - f) Aragosta rossa (*Palinurus elephas*);
 - g) Astice (*Homarus gammarus*);
 - h) Magnosa (*Scyllarides latus*);
 - i) Tonno bianco (*Thunnus alalunga*);
 - j) Tonno rosso (*Thunnus thynnus*);
 - k) Pesce spada (*Xphias gladius*);
 - l) Pesce castagna (*Brama brama*);
 - m) Squali (*Hexanchus grisou*, *Cetorhinus maximus*) e squali appartenenti alle famiglie *Alopiidae*, *Carcharhinidae*, *Sphyrnidae*, *Isuridae* e *Lamnidae*;
 - n) Corallo rosso (*Corallium rubrum*);
 - o) Nacchera (*Pinna nobilis*);
 - p) Patella (*Patella ferruginea*, *Patella rustica*);
 - q) Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*);
 - r) Riccio diadema (*Centrostephanus longispinus*);
 - s) Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*);
 - t) Polpo (*Octopus spp.*) avente peso inferiore a 900 grammi;
 - u) È inoltre vietata la pesca di tutte le cernie (*Epinephelus spp.*, *Micteroperca rubra*, *Polyprion americanus*), nonché di tutte le specie protette riportate in Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V).
5. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca sportiva e ricreativa:
 - a) con attrezzi elettromeccanici e/o idraulici, come affondatori elettrici e salpa bolentini;
 - b) a traina di profondità con monel, piombo guardiano e *vertical jigging* o altri attrezzi di pesca similare;
 - c) con uso di fonti luminose e procedure di pasturazione;
 - d) con utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e/o non mediterranee;
 - e) con l'utilizzo del "bigattino" sia come esca e che come richiamo;
 - f) in *drifting* con ancoraggio al fondale;
 - g) con l'utilizzo di palangari, filacciosi, nasse, natelli, coppo o bilancia, fiocina e attrezzi da posta, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 7.
6. Nella zona A non è consentita qualunque attività di pesca sportiva e ricreativa.
7. Nella zona B e C l'attività di pesca sportiva e ricreativa è consentita, previa autorizzazione del

soggetto gestore, esclusivamente nelle ore diurne, ai residenti nel comune di Isole Tremiti, con le modalità di seguito elencate:

- a) nei periodi e negli orari indicati dal soggetto gestore, definiti nel disciplinare integrativo annuale;
- b) da riva:
 - i. con lenza e canna a non più di 2 (due) ami di larghezza minima dal gambo pari a 8 (otto) mm, con un massimo di 2 (due) attrezzi per pescatore;
 - ii. con lenze per cefalopodi, con un massimo di 2 (due) attrezzi per pescatore;
 - iii. con un prelievo massimo cumulativo giornaliero fino a 3 (tre) kg per pescatore, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
- c) da unità da diporto:
 - i. con bolentino, con lenza o canna, a non più di 2 (due) ami di larghezza minima dal gambo pari a 8 (otto) mm, con un massimo di 2 (due) lenze o canne per pescatore per un massimo di 4 (quattro) lenze o canne per unità da diporto;
 - ii. con lenze a traina di superficie, con ami di larghezza minima dal gambo pari a 10 mm, con un massimo di 1 traina per pescatore e per un massimo di 2 (due) traine per unità da diporto;
 - iii. con lenze per cefalopodi (polpara, totanara o sepiolara), con un massimo di 2 (due) lenze per unità, esclusivamente nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo;
 - iv. con palangaro con un massimo di 100 ami, con ami di lunghezza non inferiori a 22 mm e larghezza della bocca dell'amo di 10 mm, per massimo un palangaro per unità navale, ad una distanza dalla linea di costa non inferiore a 50 metri dalla scogliera, esclusivamente in zona C e nel periodo da ottobre a aprile;
 - v. con nasse per un massimo di 2 (due) per unità navale, esclusivamente in zona C e nel periodo da ottobre ad aprile;
 - vi. un prelievo massimo cumulativo giornaliero fino a 3 (tre) kg per pescatore e fino ad un massimo di 5 (cinque) kg per unità da diporto, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore.

8. Nella zona C, l'attività di pesca sportiva e ricreativa è consentita, anche ai non residenti previa autorizzazione del soggetto gestore, con gli attrezzi e le modalità di seguito elencati, per un numero di autorizzazioni annuali determinate dal soggetto gestore sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati:

- a) nei periodi e negli orari indicati dal soggetto gestore, definiti nel disciplinare integrativo annuale;
- b) da riva:
 - i. con lenza e canna a non più di 2 (due) ami di larghezza minima dal gambo pari a 8 (otto) mm, con un massimo di 2 (due) attrezzi per pescatore;
 - ii. con lenze per cefalopodi, con un massimo di 2 (due) attrezzi per pescatore;
 - iii. con un prelievo massimo cumulativo giornaliero fino a 2 (due) kg per pescatore, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
- c) da unità da diporto:
 - i. con bolentino, con lenza o canna, a non più di 2 (due) ami di larghezza minima dal gambo pari a 8 (otto) mm, con un massimo di 2 (due) lenze o canne per pescatore per un massimo di 4 (quattro) lenze o canne per unità da diporto;
 - ii. con lenze a traina di superficie, con ami di larghezza minima dal gambo pari a 10 mm, con un massimo di 1 traina per pescatore e per un massimo di 2 (due) traine per unità da diporto;
 - iii. con lenze per cefalopodi (polpara, totanara o sepiolara), con un massimo di 2 (due) lenze per unità, esclusivamente nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo;
 - iv. un prelievo massimo cumulativo giornaliero fino a 2 (due) kg per pescatore e fino ad un massimo di 5 (cinque) kg per unità da diporto, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore.

9. Nell'area marina protetta, a seguito di studi scientifici e monitoraggi svolti sullo stato della popolazione del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*), il soggetto gestore, previa approvazione del ministero, può con successivo provvedimento, autorizzare il prelievo disciplinando modalità, criteri, tempi quantitativi e zone.
10. Nell'area marina protetta, i ragazzi di età inferiore a 18 anni possono effettuare la pesca sportiva e ricreativa solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.
11. Nella zona C sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le gare di pesca sportiva, esclusivamente da terra con un numero massimo di 2 (due) canne o lenze, a non più di due ami, per un massimo di 1 (una), manifestazione annuale.
12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva e ricreativa nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
 - a) effettuare la procedura di rilascio del tesserino di esercizio di pesca sportiva e ricreativa nel sito del ministero delle politiche agricole e forestali (www.politicheagricole.gov.it);
 - b) indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare;
 - c) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità di cui al successivo articolo 35;
 - d) rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo dell'area marina protetta, del presente regolamento e del disciplinare integrativo annuale;
 - e) presentare la documentazione che attesti i requisiti previsti dal precedente articolo 18, e la documentazione relativa all'unità da diporto in appoggio da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;
 - f) presentare formale dichiarazione di presa visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto.
13. Il rilascio dell'autorizzazione alla pesca sportiva e ricreativa comporta l'obbligo di:
 - a) esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dal soggetto gestore, durante l'esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa da esporre sull'unità da diporto autorizzate;
 - b) esibire l'autorizzazione in caso di controllo ai corpi predisposti alla sorveglianza;
 - c) riportare, su un apposito registro elettronico predisposto dal soggetto gestore le seguenti informazioni:
 - i. data, le ore di pesca, gli attrezzi utilizzati, le zone di pesca, le catture effettuate (numero totale di esemplari pescati, numero esemplari per ogni specie pescata, dimensioni di ogni esemplare);
 - ii. il registro dovrà essere costantemente aggiornato. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore ai fini del monitoraggio degli stock ittici dell'area marina protetta;
 - iii. la mancanza compilazione del registro comporta l'impossibilità di richiedere l'autorizzazione, all'attività di pesca sportiva e ricreativa, per l'anno successivo.
14. Al fine di garantire la sicurezza è fatto divieto di esercitare la pesca sportiva e ricreativa nelle zone destinate all'ormeggio delle unità nautiche e per un raggio di 150 (centocinquanta) metri attorno alle boe di segnalazione dei siti di immersione, e delle boe di segnalazione dell'area marina protetta.
15. È obbligatorio per l'esercizio delle attività di pesca sportiva e ricreativa, l'uso di ami e "piombi" in materiale biodegradabile per la traina di superficie e per il *drifting*, effettuato senza ancoraggio al fondale, al fine di limitare il rischio di allamatura di specie protette.
16. È fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato ad attività di ristorazione o commerciali pena ritiro dell'autorizzazione per 3 (tre) anni, oltre alle sanzioni previste dal successivo articolo 39 e dalle altre norme in vigore.
17. Le unità da diporto a supporto della pesca sportiva e ricreativa, devono osservare le disposizioni

dei precedenti articoli 19, 20 e 21, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.

18. Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti richiedenti e alle unità da diporto in appoggio alla pesca sportiva e ricreativa, sono nominali e individuali non cedibili a terzi, come anche i contrassegni autorizzativi rilasciati.
19. Il soggetto gestore provvede annualmente a comunicare al ministero i risultati del monitoraggio effettuato sulle attività di pesca sportiva e ricreativa e, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al decreto istitutivo e al presente regolamento, adegua, con specifiche disposizioni contenute all'interno del disciplinare integrativo annuale, previa approvazione del ministero, la disciplina dell'attività della pesca sportiva e ricreativa, al fine di garantire una gestione sostenibile della risorsa.

Articolo 28 - *Disciplina delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica*

1. Nella zona A non è consentita l'attività didattica e di divulgazione naturalistica.
2. Nelle zone B e C l'attività didattica e di divulgazione naturalistica è consentita previa autorizzazione del soggetto gestore.
3. Il soggetto gestore autorizza soggetti di comprovata esperienza nell'ambito dell'educazione ambientale e della divulgazione naturalistica, legate all'ambiente marino, al fine di realizzare, all'interno dell'area marina protetta, attività didattiche e divulgative.
4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, per lo svolgimento dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
 - a) essere legittimati secondo la normativa vigente in materia allo svolgimento dell'attività;
 - b) fornire specifica relazione sulle modalità di svolgimento e sui contenuti oggetto dell'attività;
 - c) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 35;
 - d) nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, indicarne le caratteristiche e presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per le unità da diporto, di cui al precedente articolo 19.
5. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di:
 - a) fornire al soggetto gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;
 - b) di partecipare ad almeno un corso formativo organizzato dal soggetto gestore in ogni triennio;
 - c) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;
 - d) acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo, del presente regolamento e del disciplinare integrativo annuale;
 - e) compilare il registro elettronico, predisposto dal soggetto gestore e tenerlo continuamente aggiornato. La mancata compilazione del registro comporta l'impossibilità di richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo.
6. Le unità nautiche a supporto delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica, devono osservare le disposizioni dei precedenti articoli 19, 20 e 21, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
7. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti dedicati all'attività di didattica e di divulgazione naturalistica, di adeguare, con specifiche disposizioni contenute all'interno del disciplinare integrativo annuale, previa approvazione del ministero, la disciplina delle attività di didattica e di divulgazione naturalistica.

Articolo 29 - Disciplina delle attività e degli eventi sportivi e ludico-ricreativi

1. Nelle zone A e B non sono consentite attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi.
2. Nella zona C non è consentito lo svolgimento, in forma organizzata o spontanea, di attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi effettuati con mezzi a motore di qualsiasi tipo, al fine di garantire la salvaguardia e l'integrità degli habitat marini e costieri.
3. Nella zona C è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, e in osservanza delle ordinanze della capitaneria di porto competente, lo svolgimento, in forma organizzata o spontanea/individuale, di attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi relativi alle seguenti discipline:
 - a) *Kitesurf*;
 - b) *Surf e Paddle Surf*;
 - c) *Windsurf*;
 - d) *Vela*;
 - e) *Nuoto*;
 - f) *Canoa*;
 - g) *Kayak*
 - h) *Aquiloni*;
 - i) *Beach-volley*;
 - j) *Beach soccer*.
4. Durante lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 3, non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione delle stesse da parte dei partecipanti agli eventi sportivi e ludico-ricreativi.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per le attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, di validità massima annuale, i soggetti richiedenti devono:
 - a) distinguere tra attività spontanee/individuali e attività organizzate;
 - b) essere legittimati secondo la normativa vigente in materia;
 - c) indicare le caratteristiche dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali utilizzati per le attività;
 - d) fornire specifica relazione sulle modalità di svolgimento e sull'oggetto delle attività;
 - e) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 35;
 - f) fornire la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo, del presente regolamento e del disciplinare integrativo annuale.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire al soggetto gestore informazioni relative alle attività condotte ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di svolgere specifiche attività di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell'ambiente fruito e di fornire agli stessi l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.
7. Al fine di preservare da danni l'ambiente naturale e non provocare disturbo alla flora e alla fauna, il soggetto gestore, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, può stabilire prescrizioni relative alle aree, ai percorsi, ai mezzi e alle modalità di conduzione della attività autorizzata.
8. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato, di adeguare, con specifiche disposizioni contenute all'interno del disciplinare integrativo annuale, previa approvazione del ministero, la disciplina delle attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi.

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI
ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Articolo 30 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta "Isole Tremiti".
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare il titolo autorizzatorio rilasciatogli e ad esibirlo, su mera richiesta, ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta.

Articolo 31 – Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata al soggetto gestore sugli appositi moduli predisposti dallo stesso, disponibili presso gli uffici amministrativi o sul sito internet dell'area marina protetta.
2. La modulistica è predisposta a cura del soggetto gestore conformemente alle indicazioni sotto indicate. Tali indicazioni, dichiarazioni e documenti da allegare, sono riportati nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di:
 - a) presa visione del decreto istitutivo dell'area marina protetta, del presente Regolamento e del disciplinare integrativo annuale e del possesso dei requisiti per la concessione della stessa autorizzazione;
 - b) esporre sulle unità nautiche i contrassegni identificativi predisposti dal soggetto gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo, nonché il regolamento e la cartografia dell'area marina protetta con le zone interdette;
 - c) di non svolgere attività di accompagnamento o di supporto diverse da quelle indicate nell'autorizzazione.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) l'oggetto;
 - c) la natura, la data di inizio, anche presunta, e la durata dell'attività per la quale l'autorizzazione è richiesta;
 - d) il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione;
 - e) il pagamento del corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e per l'autorizzazione richiesta, tramite strumenti di pagamento elettronico.
5. Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti richiedenti e alle unità nautiche in appoggio per lo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, sono nominali e individuali, non cedibili a terzi, come anche i contrassegni autorizzativi rilasciati.
6. Per tutte le attività oggetto del presente regolamento, il soggetto gestore si riserva, a fronte di motivate esigenze di tutela ambientale e a seguito dei monitoraggi effettuati al termine di ogni anno, di sospendere o revocare, anche solo temporaneamente o parzialmente, previa approvazione del ministero, le autorizzazioni rilasciate.

7. È facoltà del soggetto gestore rilasciare autorizzazioni, previa approvazione del Ministero, in deroga alle disposizioni del presente regolamento, esclusivamente per accertate esigenze di carattere eccezionale e straordinario, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di sperimentazione e di promozione connesse alle finalità istitutive.

Articolo 32 – Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione e dalla normativa vigente in materia.
2. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una formale dichiarazione di presa visione del decreto di istituzione dell'area marina protetta, del presente regolamento e del disciplinare integrativo annuale.
3. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 33 – Procedura d'esame della domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione di cui al precedente articolo 31 è esaminata dagli organi tecnici del soggetto gestore, alla luce delle informazioni fornite nella domanda medesima e dei criteri di cui al successivo articolo 34.
2. La domanda di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione, salvo diversa indicazione di cui al titolo III. Vige, in ogni caso, il principio del silenzio-diniego.
3. Per tutte le domande di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili in modo chiaro ed univoco a soggiorni turistici nell'area marina protetta, quali immersioni subacquee, ormeggio, ancoraggio, navigazione da diporto e pesca sportiva, il soggetto gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione.

Articolo 34 – Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. Il soggetto gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva per la verifica delle dichiarazioni effettuate all'atto della richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta può essere effettuato dal soggetto gestore in base a eventuali regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definiti sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, il soggetto gestore può individuare come criterio di preferenzialità, la residenza nel comune ricadente nell'area marina protetta, da parte dei soggetti richiedenti, nel caso in cui la domanda superi il numero di autorizzazioni consentite per ogni specifica attività.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, il soggetto gestore può privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti e il miglior perseguimento delle finalità pubbliche, mediante apposite convenzioni.

5. Il soggetto gestore pubblicizza, anche per via informatica, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite, nonché i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività.
6. La domanda di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
 - a) qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'Area marina protetta;
 - b) nei casi di accertata violazione delle disposizioni, previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo, dal presente regolamento e dal disciplinare integrativo annuale, per i quali siano stati emanati provvedimenti di revoca, secondo quanto stabilito nella tabella delle sanzioni ai sensi del successivo art.39;
 - c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.
7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, è motivata dal soggetto gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento di diniego.
8. Il provvedimento di autorizzazione è materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi a titolo di diritti di segreteria di cui al successivo articolo 35.

Articolo 35 - Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento del corrispettivo per il rilascio della relativa autorizzazione e diritti di segreteria.
2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria di cui al precedente comma, per ciascuna tipologia di servizio/attività è stabilita dal soggetto gestore con successivo provvedimento, previa autorizzazione del ministero e definita nella "Tabella dei Corrispettivi" all'interno del disciplinare integrativo annuale.
3. Il richiedente è tenuto al pagamento dell'importo stabilito prima del rilascio dell'autorizzazione, salvo quanto previsto ai successivi commi.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e i diritti di segreteria, per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e i diritti di segreteria per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e i diritti di segreteria per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea, e l'eventuale utilizzo dei gavitelli predisposti a tale scopo, è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e i diritti di segreteria ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee/didattica subacquea è disposto su base mensile e annuale. Il richiedente è tenuto al pagamento dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione.
8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e i diritti di segreteria per l'ormeggio è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale in funzione della lunghezza fuori tutto dell'unità nautica. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, il soggetto gestore può avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.
9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e i diritti di segreteria per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate è disposto su base mensile e annuale, in funzione della lunghezza fuori tutto dell'unità navale e della portata passeggeri. Il richiedente è tenuto al pagamento dell'importo

stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione

10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e i diritti di segreteria per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto è disposto su base mensile e annuale, in funzione della lunghezza fuori tutto e della portata passeggeri dell'unità da diporto da autorizzare. Il richiedente è tenuto al pagamento dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione.
11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e i diritti di segreteria per le attività didattiche e di divulgazione naturalistica è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della portata passeggeri dell'unità nautica o del numero di soggetti partecipanti. Il richiedente è tenuto al pagamento dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione.
12. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e i diritti di segreteria per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.
13. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e i diritti di segreteria per l'attività di *seawatching* è disposto su base settimanale, mensile e annuale. Il richiedente è tenuto al pagamento dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione.
14. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e i diritti di segreteria per le attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
15. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e i diritti di segreteria per l'accesso e la navigazione nelle zone B e C dell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale in funzione alle caratteristiche dell'unità navale.
16. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per il trasporto marittimo di linea nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale. Il richiedente è tenuto al pagamento dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione.
17. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e i diritti di segreteria, di cui ai precedenti commi, possono essere previsti in misura ridotta per i residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta e per i proprietari di unità nautiche che attestino il possesso di eventuali ulteriori requisiti di eco-compatibilità stabiliti con successivo provvedimento dal soggetto gestore, previa approvazione del ministero.
18. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni ed i diritti di segreteria di cui al presente articolo possono essere effettuati al soggetto gestore indicando in causale l'autorizzazione richiesta, secondo le modalità di pagamento specificate nella domanda di autorizzazione.
19. Il soggetto gestore può autorizzare gli operatori e i gestori di servizi che ne facciano richiesta all'uso del logo dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attività, determinandone l'eventuale corrispettivo, secondo le disposizioni del regolamento per il rilascio della concessione d'uso del logo approvato dal soggetto gestore.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 - *Monitoraggio e aggiornamento*

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal ministero, e su tale base redige annualmente, ed invia al ministero una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, il soggetto gestore può avvalersi dei dati e dalle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale del ministero e derivanti dalle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.
3. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al precedente comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché delle previsioni di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al ministero l'aggiornamento dei detti provvedimenti.
4. Il soggetto gestore, sulla base dei dati di monitoraggio rilevati annualmente al termine della stagione estiva, ed effettuate le opportune valutazioni, propone l'aggiornamento o la revisione delle disposizioni di dettaglio previste nel disciplinare integrativo e invia annualmente al ministero, la bozza del disciplinare, al fine del rilascio del nulla osta per la sua applicazione.

Articolo 37 – *Sorveglianza*

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla capitaneria di porto competente, e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale incaricato dal soggetto gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.
2. Ai fini della sorveglianza dell'area marina protetta, il soggetto gestore può realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello stato.

Articolo 38 – *Pubblicità*

1. Il presente regolamento di esecuzione ed organizzazione, alla sua entrata in vigore deve essere affisso insieme al decreto istitutivo, e ad eventuali disciplinari integrativi annuali nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonché nella sede legale ed amministrativa del soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore provvede alla pubblicazione del testo ufficiale del presente regolamento, del decreto istitutivo e di eventuali disciplinari integrativi annuali, nel sito web dell'area marina protetta.
3. Il soggetto gestore provvede, inoltre, alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida concernenti il presente regolamento, il decreto istitutivo ed eventuali disciplinari integrativi annuali, presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica aventi sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima, nonché i titolari delle attività di visite guidate subacquee, trasporto passeggeri e visite guidate, locazione e noleggio unità da diporto, hanno l'obbligo di esporre copia dei suddetti provvedimenti in un luogo ben visibile agli utenti.

5. Il soggetto gestore provvede a dare massima diffusione del presente regolamento, e di eventuali disciplinari integrativi annuali, presso gli uffici territoriali competenti della Capitaneria di porto, dell'autorità portuale e presso i porti di sbarco ricadenti all'interno dell'area marina protetta.

Articolo 39 – Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta, nel presente regolamento e del disciplinare integrativo annuale, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, il soggetto gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, il soggetto gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta dal presente regolamento, e dal disciplinare integrativo annuale, compreso l'eventuale utilizzo improprio o assenza della documentazione autorizzativa, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative, le autorizzazioni già rilasciate sono sospese o revocate e il soggetto gestore valuta il diniego al rilascio delle autorizzazioni successivamente richieste per un minimo di 1 (un) anno ad un massimo di 3 (tre) anni, secondo i criteri stabiliti nella "*Tabella delle sanzioni*", contenuta nel disciplinare integrativo annuale, e sottoposta al nulla osta del ministero per la sua applicazione.
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al precedente comma 1, le autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e gli altri corpi di polizia dello stato presenti sul territorio procedono all'accertamento dell'illecito amministrativo, trasmettendo copia del verbale di accertamento al soggetto gestore dell'area marina protetta, amministrazione competente a ricevere il rapporto e ad irrogare direttamente le sanzioni amministrative a norma degli articoli 17, 18 e seguenti della legge 689/81.
5. Il soggetto gestore provvede, di concerto con la capitaneria di porto competente, a predisporre uno schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al precedente comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma 4, e ne fornisce copia alle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri corpi di polizia dello stato presenti sul territorio.
6. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni di cui al precedente comma 1, è determinata dal soggetto gestore e disposta nella "*Tabella delle sanzioni*" contenuta all'interno del disciplinare integrativo annuale, entro i limiti di cui all'art. 30, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.
7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio del soggetto gestore e destinati esclusivamente al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.
8. Il soggetto gestore si riserva il diritto di costituirsi parte civile nei procedimenti di ordine penale relativi alle violazioni del presente regolamento.

Articolo 40 – *Norme di rinvio*

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n.394, e successive modifiche, nonché alle disposizioni contenute nel Decreto istitutivo del 14 luglio 1989 e a quanto previsto nel disciplinare integrativo al regolamento di esecuzione e organizzazione in corso di validità.